

REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014

Unione Comuni Lago e Collina - Marentino (Torino)
Statuto unione dei Comuni.

**UNIONE DEI COMUNI
DI
ARIGNANO, MARENTINO, MOMBELLO DI TORINO,
MONTALDO TORINESE, PAVAROLO**

**DENOMINATA
UNIONE COMUNI "LAGO E COLLINA"**

STATUTO

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

1. L'Unione di Comuni di Arignano, Marentino, Montaldo Torinese, Mombello di Torino e Pavarolo denominata Unione Comuni "Lago e Collina" e, nel prosieguo definita semplicemente "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, di servizi quali individuati nel presente statuto.
2. L'Unione è ente locale dotata di autonoma e completa soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
3. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo Unione Comuni "Lago e Collina".
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. I comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi trasferiti all'Unione, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra Unione o ad altra associazione intercomunale oppure ad esercitarli tramite altra forma di cooperazione.
6. Durata dell'Unione illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, può esercitare in forma associata, la generalità delle funzioni, servizi e/o specifici compiti attribuiti dalle leggi ai Comuni, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
2. L'Unione Comuni "Lago e Collina" con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.
3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità, anche attraverso forme di coinvolgimento diretto dei cittadini che verranno normate in apposito regolamento.
4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) la promozione dello sviluppo socio - economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
- d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
- e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- f) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali;

Art. 3 - Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

1. I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

2. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 4 - Competenze e Funzioni

1. I Comuni dispongono di attribuire all'Unione, con gradualità le funzioni fondamentali dei Comuni come definite dal legislatore. Si fa riferimento all'elenco recato dall'art.19, comma primo, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 che di seguito si riporta:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

2. Previa apposita convenzione i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale di stato civile, popolazione e di anagrafe nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni in materia statale a personale idoneo dell'Unione stessa.

3. Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano in forma associata, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione delle infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

4. L'attivazione delle predette funzioni avviene con le modalità e le procedure indicate nell'atto costitutivo.

5. In fase di prima applicazione, all'Unione è affidato l'esercizio delle seguenti funzioni:

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

che non necessiteranno di ulteriori atti da parte dei singoli consigli comunali per il trasferimento ma della semplice deliberazione dell'Unione di inizio gestione.

6. La funzione g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione viene gestita attraverso un consorzio;

7. L'Unione eserciterà, una volta costituita ed operativa, dopo aver approvato il relativo regolamento, la funzione di centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

8. L'unione può esercitare in forma associata anche per i comuni che le costituiscono,

a) le funzioni di responsabile anticorruzione che possono essere svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza che possono essere svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione possono essere attribuite dal presidente dell'unione, a un unico soggetto sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

9. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni, previa deliberazione modificativa del presente Statuto approvata dai consigli di tutti i Comuni partecipanti con la procedura e la maggioranza previste per gli statuti comunali.

10. Ad eccezione delle funzioni previste dal comma 1, le restanti funzioni o servizi possono essere esercitati dall'Unione per tutti o solo per alcuni dei Comuni partecipanti secondo quanto stabilito dall'art. 5.

11. Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi attuali e futuri, comporta il naturale trasferimento del personale comunale addetto, individuato dai singoli comuni aderenti all'Unione, dopo un eventuale periodo "sperimentale" di "comando" o "distacco", attuato immediatamente dai Comuni interessati per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo e secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria.

12. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un

dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

Art. 5 - Procedimento per il trasferimento delle competenze di nuove funzioni e servizi

1. Il trasferimento di nuove funzioni, servizi e/o compiti, oltre a quelli previsti all'art. 4, è deliberato dai singoli comuni appartenenti all'Unione con le procedure e la maggioranza indicate al comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 267/2000 e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle competenze, la continuità delle prestazioni, dei servizi e/o dei compiti senza pregiudizio alcuno.

Art. 6 - Procedimento per il trasferimento delle funzioni fondamentali

1. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative.

2. Con il trasferimento delle funzioni sono trasferite le relative entrate. Con gradualità si provvederà all'adeguamento degli indici, tariffe e tributi a Unione costituita.

3. L'effettivo conferimento delle Funzioni fondamentali attribuite, di cui all'art. 4, comma 1, si perfeziona, ad Unione costituita, con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti di apposita deliberazione che, con eventuale rinvio a soluzioni transitorie, deve prevedere:

- il contenuto della funzione/i e dei servizi conferiti
- la decorrenza temporale
- le risorse umane e strumentali conferite necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite.

4. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

5. Con il trasferimento delle funzioni, i Comuni trasferiscono all'Unione altresì la relativa potestà regolamentare. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 7 - Risorse finanziarie - Trasferimenti di quote di partecipazione degli enti aderenti – fase iniziale

1. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo, nonché con i trasferimenti dei Comuni aderenti.

2. I comuni aderenti all'Unione, nella fase iniziale assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o con altro sistema congruo correlato alla specificità di un determinato servizio.

3. I comuni aderenti, ove ne ricorrano necessità, dispongono anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle esigenze ed in rapporto alla propria quota di partecipazione.

4. Il costo dei servizi la cui erogazione non è eventualmente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

5. I trasferimenti annuali degli enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione con le modalità indicate nel successivo 8° comma. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile. Nei propri bilanci i Comuni dovranno inserire i trasferimenti previsti per il funzionamento dell'Unione.

6. Le modalità e tempistiche dei trasferimenti, di cui al comma 2, sono determinati dal regolamento di contabilità.

7. In caso si verificassero squilibri di bilancio, i Comuni aderenti assicurano il pareggio finanziario dell'Unione attraverso trasferimenti effettuati in base all'entità della popolazione residente.

8. In sede di prima applicazione, al fine di consentire l'effettivo avvio delle funzionalità dell'Unione, ogni Ente stipulante partecipa all'Unione secondo le quote di cui alla seguente tabella, determinata sulla base dei parametri di cui al comma precedente:

Comune	Popolazione al 31.12.2012	Importo quota di partecipazione
ARIGNANO	1.083	1.083,00
MARENTINO	1.381	1.381,00
MOMBELLO DI TORINO	410	410,00
MONTALDO TORINESE	758	758,00
PAVAROLO	1.106	1.106,00
TOTALE	4.738,00	4.738,00

9. Al fine di consentire l'acquisizione delle risorse strumentali hardware e informatiche e di personale minime per il funzionamento, i Comuni trasferiscono una quota aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 8), pari a €. 5,00 per abitante al 31.12.2012.

10. La quota di cui al precedente comma dovrà essere versata all'Unione entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione del Comune, e comunque non prima della fine del mese di luglio.

Art. 8 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel comune di Marentino.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione. . Il Consiglio può decidere di tenere le proprie riunioni presso l'aula consiliare di uno dei Comuni.
3. Gli uffici possono essere situati anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 9 - Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione Comuni "Lago e Collina"
2. Con delibera di Consiglio dell'Unione sarà approvato lo stemma e il logo dell'Unione.
3. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 10 - Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con le modalità di cui al combinato disposto degli art. 6 e 32 del D.Lgs. 267/2000.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla proposta di adesione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Unione il consiglio dell'Unione provveda ad approvare il nuovo statuto dell'Unione, con le maggioranze richieste.
4. E' data facoltà ai comuni già facenti parte dell'Unione, di esigere dall'Ente istante una quota di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione, in aggiunta a quella di cui all'art. 6 a titolo di eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione.

Art. 11 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in ciascuno di essi, deliberato di recedere dall'Unione stessa.

2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 16.
3. Nei casi in cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale in servizio a tempo indeterminato, sia trasferito o nuovo assunto, verrà obbligatoriamente assorbito dai Comuni facenti parte dell'Unione in maniera proporzionale rispetto alla media del numero di abitanti dell'Unione e quella del singolo Comune, con i parametri di cui all'art. 6 comma 10 in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni, ai sensi dell'art. 4 lettera g) della LR 11/2012 e la salvaguardia dei rapporti di lavoro personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.
6. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione, anche se receduto prima dello scioglimento.

Art. 12 - Recesso dall'Unione

1. Ciascun comune potrà recedere unilateralmente mediante deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, adottata con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, dando preavviso di almeno sei mesi. Il recesso comunque avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di Consiglio dell'Unione di presa d'atto;
2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto con propria deliberazione entro il 30 giugno. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'unione rappresentati dall'Ente receduto-
3. Il comune recedente rimane comunque obbligato per la quota di ammortamento a suo carico degli investimenti deliberato dell'Unione.
4. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lettera g) della LR 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale.

Art. 13 - Attività statutaria e regolamentare

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 14 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:

- a. il Consiglio;
- b. il Presidente;
- c. la Giunta;

2. Gli organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, se non previsti da specifiche disposizioni di legge senza alcun onere per la finanza pubblica che non sia il rimborso documentato di spese per l'esercizio della esclusiva funzione amministrativa.

Capo I IL CONSIGLIO

Art. 15 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III, Capo IV del D.Lgs 267/2000.

Art. 16 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da 14 consiglieri

2. I Sindaci dei Comuni aderenti sono membri di diritto del Consiglio dell'Unione.

3. Ogni consiglio comunale di ciascun comune provvede entro 30 giorni dall'approvazione delle modifiche allo statuto all'elezione di un consigliere di maggioranza e di un consigliere di minoranza.

4. Il Presidente, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del T.U. EE. LL. è scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

5. L'elezione dei due consiglieri dell'Unione per ciascun comune avviene in un'unica seduta consiliare con voto segreto limitato a due nominativi uno di maggioranza e uno di minoranza. Risultano eletti i due consiglieri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti (uno di minoranza e uno di maggioranza). A parità di voti viene eletto il più giovane di età.

6. Successivamente, il Comune interessato dalle elezioni amministrative provvede alla nomina dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale del Comune stesso o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.

6. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

7. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché della perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

8. Nel caso di decadenza, di cui al comma precedente di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

9. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Presidente provvede alla convocazione in assemblea, a seconda dei casi, delle maggioranze o delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti per provvedere alla sostituzione entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di una delle condizioni sopra citate. L'elezione avviene con voto segreto e limitato al numero dei Consiglieri da sostituire; risulta eletto il Consigliere che ha ottenuto maggiori voti. In caso di parità di voti viene eletto il più giovane di età.

10. Nel caso di ammissione all'Unione di un nuovo Comune o di uscita di un Comune aderente, si dovrà provvedere ad una modifica del presente Statuto in relazione rispettivamente alla rappresentatività dei nuovi enti aderenti e/o dei Comuni restanti a far parte dell'Unione.

Art. 17 - Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni, dei servizi e degli specifici compiti associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, in relazione alla propria attività istituzionale- Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

4. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso. Nelle more dell'elezione del Presidente compete al Sindaco del Comune più popoloso convocare e presiedere il Consiglio.

5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta,

presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.

7. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 18 - Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Per i consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede del proprio Comune.

Art. 19 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.

2. Il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, con il quale stabilisce le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente o di chi ne fa le veci.

Art. 20 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.

Art. 21 - Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, con un minimo di due nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la convocazione, la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto a parità di voti prevale quello del Presidente.

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 22 - Elezione, cessazione

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione dei Comuni tra i Sindaci dei Comuni associati.

2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, anche nella medesima seduta di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Il Presidente, dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco. La perdita della carica di Sindaco comporta automaticamente la decadenza della carica di Presidente.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente e perdita della qualità di Sindaco.
7. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente.
8. Nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la presidenza del Consiglio spettano al Sindaco del Comune più popoloso.

Art. 23 - Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - b) nomina, coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c) nomina il Vicepresidente;
 - d) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
 - e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - f) nomina il segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;

- g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- i) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
- j) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- k) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario;
- l) svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale

Art. 24 - Vicepresidente

1. Il presidente nomina il vice presidente tra i componenti della Giunta con funzione di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Qualora il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più giovane.

Capo III LA GIUNTA

Art. 25 - Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta, nella quale, se possibile devono essere rappresentati tutti i Comuni aderenti è composta da presidente, che la presiede e da un numero di componenti scelti fra i Sindaci o gli amministratori componenti delle giunte dei comuni associati pari a quello della popolazione complessiva dei comuni aderenti all'Unione.
2. Gli eventuali sindaci non rappresentati in Giunta, hanno diritto di partecipare alle sedute dell'organo esecutivo, senza diritto di voto.
3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede entro 10 giorni, il presidente dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
5. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
6. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.

7. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell'atto di revoca ed, in ogni caso, al venir meno della carica di consigliere o assessore del Comune, o per cessazione del mandato.

8. Il Presidente provvede alla nomina dei nuovi componenti della Giunta a seguito della cessazione del mandato.

9. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 26 - Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

- a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
- b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, la cui attuazione è demandata ai Responsabili di servizio;
- c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
- d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi;

Art. 27 - Funzionamento

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione che provvede anche alla convocazione della stessa e alla determinazione dell'ordine del giorno.

2. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

3. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

4. Le adunanze non sono pubbliche.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto a parità di voti prevale quello del Presidente e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I

LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 28 - Principi e criteri di gestione

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 29 - Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

5. Il personale dell'Unione, qualora proveniente dai Comuni aderenti in posizione di comando, distacco ovvero convenzione a tempo parziale, può avvalersi, nell'espletamento di attività proprie dell'Unione, delle dotazioni strumentali degli Enti aderenti.

Capo II IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 30 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, scelto tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, mediante un atto nel quale sono definiti la durata dell'incarico e l'indennità stabilita nel rispetto della normativa vigente

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei Responsabili dei servizi e ne dirige e coordina l'attività, roga gli atti pubblici ed autentica le scritture private nei quali è presente l'Unione.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente per quanto di competenza.

4. In sua assenza o impedimento e qualora l'ente non si sia dotato della figura del Vicesegretario, su nomina del Presidente, sentita la Giunta, il Segretario viene sostituito da altro Segretario comunale. Solo nel caso in cui non sia disponibile un Segretario dei Comuni aderenti il Presidente potrà scegliere tra i segretari iscritti all'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali.

5. La nomina avviene mediante contratto a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Presidente che lo ha nominato ed il Segretario cessa automaticamente dall'incarico, con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Il provvedimento di nomina fissa anche il compenso da corrispondere al Segretario, tenendo conto anche della densità demografica e delle funzioni esercitate dall'Unione, oltretutto della responsabilità diretta di servizi eventualmente affidatigli.

6. Il Presidente provvede alla nomina del Segretario entro dieci giorni dall'insediamento, con apposito decreto.

7. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Unione. Sovrintende all'attività dei responsabili dei servizi e dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli

stessi. Il regolamento di organizzazione stabilisce le funzioni ed i servizi che possono essere attribuiti al Segretario.

8. In particolare, il Segretario:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- c) organizza e dirige i Responsabili dei servizi coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;
- d) dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i Responsabili dei servizi, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento;
- e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- f) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Presidente eventuali provvedimenti in merito;
- g) ove la Giunta decida di approvarlo, predispone il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a), del Testo Unico nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dallo stesso art. 169 del Testo Unico; a tali fini al Segretario rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi;
- h) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'ente;
- i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Art. 31 - Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.
2. Il Vicesegretario è individuato tra i titolari di Posizione Organizzativa in possesso dei titoli previsti per l'accesso alla funzione di Segretario Comunale.
3. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario, sostituendolo, nei limiti previsti dalla legge, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 32 - Consulta dei Responsabili di servizio

1. I Responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e controllo interno in materia d'organizzazione consultive degli organi elettivi e degli organi di gestione amministrativa dell'ente.
2. La consulta è convocata e presieduta dal Segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Presidente ed i componenti della Giunta.

3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione dell'ente formulando, di norma, parere preventivo non vincolante, su:
- a) bilancio e relative variazioni;
 - b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
 - c) dotazioni organiche;
 - d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

Art. 33 - Responsabili di servizio

1. I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Responsabili dei servizi, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 34 - Incarichi di Responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, sentita la Giunta dell'Unione, nomina ai singoli servizi dipendenti funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione.
2. La copertura dei posti di Responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
3. I Responsabili esterni, nei limiti di legge, debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curriculum" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove valutative selettive.
5. Il procedimento per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, trova apposita disciplina nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, e si ispira a criteri di trasparenza e professionalità.

Capo III I SERVIZI

Art. 35 - Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 36 - Designazioni, durata in carica e revoca di Rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i Rappresentanti dell'Unione in organi di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I Rappresentanti dell'Unione in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti Rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi Rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I Rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 37 - Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- d) controlli sugli equilibri finanziari per vigilare sul mantenimento degli stessi sia per la gestione di competenza, dei residui e di cassa.
- e) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 38 - Organo di Revisione dei conti

1. L'organo di revisione è costituito da un collegio composto da tre membri il quale svolge la medesima funzione anche presso i Comuni che fanno parte dell'Unione.
2. Dalla decorrenza dell'incarico collegiale dell'organo di revisione dell'Unione i revisori in carica in ciascun comune decadono dai rispettivi incarichi.
3. Il collegio di revisione svolge l'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, nonché le altre competenze assegnate dalla legge.
4. L'organo di revisione dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di indirizzo e di controllo, con la Giunta, con il Presidente, con il Segretario ed i funzionari dell'Unione;
 - b) esprime pareri in materia di:
 - strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - proposte di ricorso all'indebitamento;
 - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - d) riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, con relazione allegata al rendiconto;
 - f) esercita ogni altra attività attribuitagli dai regolamenti.
5. I revisori facenti parte dell'organo collegiale sono scelti mediante estrazione dall'elenco di cui all'art 16 comma 25, del D.L. 138/2011 convertito in L. n. 148 del 14 settembre 2011 e con le modalità previste dalla norma.

6. Il regolamento potrà prevedere cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali Rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio.

8. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

9. Il compenso del collegio dei revisori è determinato dalla legge facendo riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell'Unione.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia al regolamento di Contabilità, nonché alle norme di cui al Titolo VII del T.U.EE.LL.

Art. 39 - Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 40 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un soggetto interno all'Unione, nominato dal Presidente dell'Unione in base alla competenza e alla professionalità acquisite in materia, che si avvarrà della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 41 - Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da 2 esperti, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente, individuati fra il personale interno che presenti competenza e professionalità in materia, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della giunta.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento dei risultati conseguiti dai responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 42 - Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

1. Le deliberazioni sono soggette a regime di pubblicazione da effettuarsi sul sito internet dell'Ente, sezione albo pretorio.

2. Le determinazioni dei Responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del servizio finanziario.

3. Le determinazioni sono sottoposte a regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'Ente.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 43 - Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 44 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I LA PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 45 - Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 46 - Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 47 - Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 10 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 30 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48 - Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, il quale disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e dette norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E' in ogni caso, fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 49 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 50 - Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Il presente statuto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.32 – comma 2 – del T.U. EE.LL./2000, è approvato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Le modifiche statutarie sono approvate da parte del solo Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Sono rispettate le soglie minime demografiche previste dalla Legge regionale

Art. 51 - Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. I regolamenti adottati a maggioranza assoluta dei presenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio on-line: unitamente alla deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva.

4. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il regolamento di contabilità, per la disciplina dei contratti e per il funzionamento degli Organi.

5. Entro lo stesso termine la Giunta dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con allegata dotazione organica.

6. Nelle more dell'approvazione, si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune di maggiori dimensioni demografiche, purché compatibili con le norme contenute nel presente Statuto. E' cura del Presidente, sentito il Segretario, risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

Art. 52 - Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Atto costitutivo

1. Il Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche entro trenta giorni dall'acquisizione delle delibere di approvazione dello Statuto da parte di tutti i Comuni partecipanti, provvede a convocare i Sindaci dei rispettivi Comuni per la sottoscrizione formale dell'atto costitutivo dell'Unione.
2. La stipula dell'atto costitutivo dell'Unione avviene da parte dei Sindaci di ciascun Comune partecipante presso la sede del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
3. La registrazione dell'atto costitutivo è assicurata dal Segretario del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
4. Con la stipula dell'atto costitutivo, l'Unione di Comuni assume personalità giuridica di diritto pubblico e diventa operativa a tutti gli effetti di legge.

Art. 54 - Elezione del primo Consiglio dell'Unione

1. Entro quarantacinque giorni dall'esecutività del presente Statuto, i consigli dei Comuni partecipanti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione.

Art. 55 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione, sarà affidato all'istituto che cura il servizio stesso per il Comune nel quale ha sede l'Unione.

Art. 56 Organo di revisione economico-finanziaria

1. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico-finanziaria è quello del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
2. La funzione di revisore dei conti è svolta da un unico revisore scelto mediante estrazione a sorte.

Art. 57 - Centrale unica di committenza

1. Ai fini dell'attivazione della centrale unica di committenza e in fase sperimentale e transitoria, l'Unione si avvale del personale, delle strutture e delle risorse e dotazioni strumentali messi a disposizione dai Comuni aderenti in proporzione all'attività da espletare per conto dei singoli Comuni.

Art. 58 - Disposizioni varie

1. All'Unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.
3. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
4. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alla presente Unione.

Art. 59- Disposizioni finali

1. Il presente statuto viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio on line di ciascun Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte aderente ed viene inviato al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000.
2. L'entrata in vigore del presente statuto è subordinata alla stipula dell'atto costitutivo.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione da parte del Comune che vi provvede per ultimo.
4. Fino alla creazione del sito internet dell'Unione la pubblicazione legale all'albo pretorio on -line sarà effettuata sul sito del Comune sede dell'Unione.
5. Le norme del presente statuto si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali anche in riferimento ai soggetti competenti e alle modalità per l'approvazione delle modifiche statutarie.
6. Le modifiche statutarie approvate dal Consiglio dell'Unione saranno pubblicate sul sito internet dell'Unione.